

COMUNE DI FONNI

PROVINCIA DI NUORO

via S.Pietro 4- Fonni

tel. 0784 591300- fax 0784 591319

VARIANTE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Novembre 2010

ELABORATO :

Copia Norme di Attuazione del P. di F. Vigente

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

ARCH. GIORGIO SODDU

PROGETTISTA :

ARCH. GIORGIO SODDU

COLLABORATORE:

ING. MAURO DELOGU

ELABORATO:

2

COMUNE DI FONNI

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

NORME DI ATTUAZIONE

1

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 -

Il programma di fabbricazione regola l'assetto urbanistico di tutto il territorio comunale, secondo le indicazioni e prescrizioni delle presenti norme specifiche, secondo le norme del R.E., le norme generali della legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, comprese le norme di cui al Decreto Assessoriale n. 2266/U del 20.12.1984.

- ART. 2 -

Gli edifici esistenti entro il perimetro della espansione, che contrastino con le destinazioni di zona e con i tipi edilizi previsti dal piano di fabbricazione, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, potranno essere espropriati dal Comune ove i privati proprietari non provvedano ad adeguarli alle prescrizioni di zona.

TITOLO II°
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

- ART. 3 -

Strumenti di attuazione

IL P. di F. si attua mediante i seguenti strumenti di attuazione:

Per la zona "A": 1)- Mediante piani di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi della Legge 5.8.1978, n. 457.

2)- Mediante piani attuativi.

3)- Mediante concessione diretta o autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione interna senza incremento di volume e di superficie utile mediante autorizzazione

del Sindaco nei casi previsti dall'articolo 48 della Legge 5.8.1978, n. 457 e successive modificazioni.

Per la zona "B": 1)- Mediante concessione diretta fino a 3/mc/mq. con piani attuativi per indici superiori.

Per la zona "C": 1)- Mediante piani particolareggiati di iniziativa comunale.
2)- Mediante lottizzazioni convenzionate di iniziativa privata.

Per la zona "D": 1)- Mediante piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica di cui all'art. 27 della Legge 22.10.1971, n. 865 e piani di lottizzazione di iniziativa privata.

Per la zona "E": 1)- Mediante concessione diretta.

Per la zona "F": 1)- Mediante studi di disciplina di iniziativa comunale di cui alla Legge Regionale 19.5.1981, n. 17.

Per le zone "G", "H" e "S": 1)- Mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata.

TITOLO III°

NORME DI FABBRICAZIONE NELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

- ART. 4 -

Zona "A" - Centro storico

Gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo devono avvenire senza incremento delle volumetrie preesistenti e delle superfici utili computate senza tener conto delle

sovrastutture di epoca recente.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione devono avverire nel rispetto dei seguenti parametri:

- Indice fondiario:

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, quando siano ammessi in sede di piano attuativo, la densità fondiaria e la cubatura non debbono superare quelle preesistenti computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente.

Per le nuove edificazioni, quando siano ammesse in sede di piano attuativo, la densità fondiaria non deve superare quella media della zona; L'Amministrazione può derogare per edifici pubblici o di utilità pubblica.

- Altezza degli edifici:

Non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente.

- Distanza tra gli edifici:

Sono consentite costruzioni in aderenza conformi agli attuali allineamenti e le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti computate senza tener conto di sovrastrutture di epoca recente.

- ART. 5 -

Zona "B" - Completamento residenziale

Gli interventi devono avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

- Indice fondiario... : 3 mc/mq. max.;
- Altezza massima.... : mt. 11;
- Lotto minimo..... : mq. 300;
- Superficie coperta. : max 2/5 della superficie del lotto;
- Distanza dai confini di lotto..... : mt. 5 min.;
- Distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti..... : mt. 10;

E' fatta salva la possibilità di conservare l'allineamento dei fabbricati esistenti e di ridurre le distanze tra pareti finestrate nei casi previsti dall'art. 5 del Decreto Assessoriale n. 2266/U del 20.12.1983.

Sono consentite, inoltre, costruzioni in aderenza e il

mantenimento degli allineamenti preesistenti sempre che le distanze tra i fronti prospicienti le strade siano superiori a mt. 10.

Nel caso di lotti interclusi tra il vecchio centro e la zona di completamento, la cui superficie non superi i mq. 200, la superficie coperta può raggiungere 1/2 della superficie del lotto.

- ART. 6 -

Zona "C" - Espansione residenziale

L'edificazione è subordinata alla redazione di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che dovranno interessare l'intero ambito con la possibilità di procedere a convenzionamenti separati.

All'interno dei suddetti strumenti attuativi dovranno essere verificate le dotazioni minime per spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi di cui al Decreto Assessoriale n. 2266/U del 20.12.1983.

Il piano di fabbricazione individua due aree di intervento unitario (C1 - C2) per le quali è vincolante la redazione di un piano di attuazione esteso all'intera zona.

Gli interventi devono avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

- Indice territoriale.: 1 mc./mq. max.;
- Altezza massima.... : mt. 7,50;
- Lotto minimo..... : mq. 400;
- Distanza dai confini di lotto..... : mt. 5 min.;
- Distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.....: pari all'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a mt. 10;
- Distanza minima tra edifici in presenza di viabilità veicolare..... : su strade di penetrazione interna, da definire nell'ambito dei piani attuativi, non inferiore a mt. 8; su strade di scorrimento e collegamento territoriale definite dal piano di fabbricazione, non inferiore al doppio della lunghezza della sede stradale.

- ART. 7 -

Zona "D" - Industriale e artigianale

In assenza di piani di incremento produttivo di cui all'art. 27 della Legge 22.10.1971, n. 865 o di piani di lottizzazione privata, è consentita solo la ristrutturazione degli edifici esistenti senza aumento di volume e di superfici d'uso.

Le nuove costruzioni saranno autorizzate solo dopo la redazione e successiva approvazione, nelle forme di legge, del piano di cui sopra, nel rispetto della normativa che verrà definita in tale sede.

Tale normativa non potrà comunque derogare dai seguenti parametri:

- Indice territoriale.: 1,50 mc./mq. max.;
- Indice fondiario... : 2,00 mc./mq. max.;
- h 8.00 altezza max..

- ART. 8 -

Zona "E" - Agricola

Gli interventi devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni del Decreto Assessoriale n. 2266/U del 20.12.1983 e dei seguenti parametri edificatori:

a) Residenze:

- Indice fondiario.: 0,03 mc./mq. max.;
- Altezza massima.: mt. 7,00.

b) Punti di ristoro, insediamenti, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee:

- Indice fondiario.: 0,10 mc./mq. max. (Previa delibera del Consiglio Comunale);
- Altezza massima. : mt. 6,50.

c) Impianti di interesse pubblico, cabina ENEL, centrali telefoniche, stazioni ponti-radio, ripetitori e simili:

- Indice fondiario.: 1mc./mq. max.

- ART. 9 -

Zona "F" - Turistica

In assenza dello studio di disciplina di cui alla L.R. 19.5.1981, n. 17, è consentita solo la ristrutturazione degli

edifici esistenti senza aumento di volume e di superfici utili e senza variazioni di destinazione d'uso.

Le nuove costruzioni saranno autorizzate solo dopo la redazione e successiva approvazione, nelle forme di legge, dello studio di cui sopra, nel rispetto della normativa che verrà definita in tale sede.

Tale normativa non potrà comunque derogare dai seguenti parametri:

- Indice territoriale.: 0,12 mc./mq. max.;
- Indice fondiario... : 0,25 mc./mq. max.;
- Altezza massima.... : mt. 5,50;
- Numero piani..... : 2 max.

- ART. 10 -

Zona "QG"

Gli interventi devono avvenire nel rispetto dei seguenti parametri, con possibilità del ricorso alla deroga nei casi e seguendo le procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia di urbanistica:

- Indice territoriale.: 0,01 mq. max.;
- Indice fondiario... : 3 mc./mq. max.

- ART. 11 -

Zona "H"

E' prescritto un indice territoriale massimo di 0,001 mc./mq. con possibilità di deroga, ai sensi dell'art. 16 della Legge 6.8.1967, n. 765, per edifici, attrezzature e impianti pubblici.

- ART. 12 -

"Aree di rispetto cimiteriale"

E' vietata qualsiasi costruzione e andranno sistemate a verde.

- ART. 13 -
Norme speciali

- A)- Nella zona "B" in cui ricade la sede della Cooperativa Falegnami è consentita la sola edificazione di manufatti di servizio alle attività produttive quali depositi e magazzini Non molesti e non inquinanti, con esclusione di ampliamenti che riguardino gli impianti produttivi stessi.
- B)- Nella zona "H" in cui ricade Piazza Martiri e la Chiesa di San Francesco sono consentiti interventi diretti esclusivamente al restauro scientifico dei valori monumentali ed ambientali esistenti.

S O M M A R I O

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1		Pag. 1
Art. 2		" 1

TITOLO II°
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Art. 3	- Strumenti di attuazione	" 1
--------	---------------------------	-----

TITOLO III°
NORME DI FABBRICAZIONE NELLE
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Art. 4	- Zona "A" - Centro storico	" 2
Art. 5	- Zona "B" - Completamento residenziale	" 3
Art. 6	- Zona "C" - Espansione residenziale	" 4
Art. 7	- Zona "D" - Industriale e artigianale	" 5
Art. 8	- Zona "E" - Agricola	" 5
Art. 9	- Zona "F" - Turistica	" 5
Art. 10	- Zona "G"	" 6
Art. 11	- Zona "H"	" 6
Art. 12	- Aree di rispetto cimiteriale	" 6
Art. 13	- Norme speciali	" 7

COMUNE DI FONNI

PROVINCIA DI NUORO

093-17

REGISTRO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. N. 2164 Spedita il 15.4.1987 N. 62 del Registro

OGGETTO: Piano di fabbricazione - Zona "D" e modifiche norme di attuazione.

L'anno millenovecento ottantasette questo giorno undici del mese di aprile alle ore 17,30 nella solita sala delle adunanze Consiliari.

Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

	presente	assente		presente	assente
COINU MATTEO	si		MEREU ANTONIO	si	
TRONCI A. GIUSEPPE	si		MULAS BATTISTA		si
MUREDDU FILOMENA	si		MUNTONI GRAZIANO	si	
BICCONE RAFFAELE	si		LODDO MARIO	si	
CUGUSI SALVATORE	si		CARBONI MARIO	si	
COCCOLLONE MARIO		si	MARCEDDU SALVATORE		si
MULAS PIETRINA	si		FALCONI BACHISIO	si	
CUGUSI MATTEO	si		NONNE GIOVANNI		si
PRINA ANTONIANGELA	si		MULAS RITA	si	
NONNE GIOVANNI		si	TATTI COSTANTINO	si	

Totale presenti N. 15 Consiglieri su N. 20 assegnati al Comune e su N. 20 Consiglieri in Carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Coinu Matteo - Sindaco

Assiste il Segretario Dott. Vittorio Sotgiu.

Vengono dal Sig. Presidente nominati a scrutatori

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO


Prot. N. 2127/3 /
Prende atto, in seduta del 5.6.1987
Cagliari, li 13.6.1987

Il Presidente

f.to : Spano

La seduta è pubblica
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO EE. LL. FINANZE E URBANISTICA

ALLEGATO al decreto Assessoriale
n. 2149/U del 17 DIC. 1987



Per copia conforme all'originale
Fonni, li 21 DIC 1987

Il Segretario Comunale
Dr. Vittorio Sotgiu



Riferisce l'Assessore dei Lavori Pubblici Geom. Raffaele Bicchone.

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 70 del 10.5.1983 ha adottato una variante generale allo strumento urbanistico vigente - Con delibere nn. 123 e 20 rispettivamente del 27.10.1983 e 7.2.1984 il Consiglio Comunale ha formulato le proprie deduzioni in ordine alle osservazioni presentate;

Che l'Assessore Regionale dell'Urbanistica ha approvato con alcune modifiche e integrazioni la variante al Programma di Fabbricazione, adottato con la predetta delibera consiliare n. 70 del 10.5.1983 con proprio Decreto n. 1361/U del 28.9.1984, pubblicato sul BURAS - Parte I e II del 16.11.1984.

Che con Decreto n. 773/U del 12.6.1985 l'Assessore Regionale dell'Urbanistica ha confermato l'approvazione della variante al P.d.F.-

Che la Giunta propone al Consiglio la modifica dell'art. 3 delle norme di attuazione nella parte relativa alla zona "D" cassando il secondo comma che recita:

"L'estensione delle aree da programmare mediante il Piano di Insediamento Produttivo non può essere inferiore al 50% della superficie totale" per l'accertata impossibilità di darvi concreta attuazione per la presenza di due insediamenti e per la particolare posizione delle aree incluse nella zona "D".

Apertasi la discussione intervengono diversi consiglieri, quelli di maggioranza in senso favorevole e quelli della minoranza in senso contrario poichè con la modifica proposta l'Ente non potrà disporre di aree attrezzate ed influire sul mercato delle aree in funzione calmieratrice.

Chiusa la discussione il Sindaco mette in votazione la proposta di cui sopra.

Il risultato della votazione accertato dal Presidente è il seguente:

Consiglieri presenti e votanti	n. 15
- voti favorevoli	n. 12
- voti contrari (Tatti - Falconi - Mulas R.)	n. 3.

Pertanto il Sindaco proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

- di modificare le norme di attuazione allegate al D.A. n. 1361/U del 28.9.1984 nel senso che il secondo comma dell'art. 3 deve intendersi cassato;
- di dare mandato al Sindaco per il disbrigo di tutti gli atti necessari per il perfezionamento della pratica;

IL PRESIDENTE

Matteo Coinu

IL CONSIGLIERE ANZIANO

A. Giuseppe Tronci

IL SEGRETARIO

Vittorio Sotgiu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

""Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio di questo Comune in data 15.4.1987 e vi rimarrà in pubblicazione per gg. 15 consecutivi a norma di legge"".

Fonni, li 15.4.1987

IL SEGRETARIO

Vittorio Sotgiu

vs/bt

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO REGIONALE FINANZE E URBANISTICA

ALLEGATO al decreto Assessoriale

N. 4362/10 del 28-9-84

Cagliari II



geom. ~~Vincenzo~~ Novara

COMUNE DI FONNI

23 OTT, 1984

N°

CAT.

CLASS.

FASC.

comune di fonni


deguamento programma fabbricazione

progettista : ing. luigi ramazzotti



STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA
Via B. Brizzi, 19 - Roma - Tel. 5890509

orme di attuazione



IL SINDACO

(Matteo Pinu)

Matteo Pinu

3	scala	data
	riferimenti	aprile 1983




TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Programma di Fabbricazione regola l'assetto urbanistico di tutto il territorio comunale, secondo le indicazioni e prescrizioni delle presenti norme specifiche, secondo le norme del R.E. e le norme generali della Legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, comprese le norme di cui al Decreto P.R. 18.1.1977, numero 9743/271.



Art. 2

Gli edifici esistenti entro il perimetro della espansione, che contrastino con le destinazioni di zona e con i tipi edilizi previsti dal Piano di Fabbricazione, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del Piano medesimo, potranno essere espropriati dal Comune ove i privati proprietari non provvedano ad adeguarli alle prescrizioni di zona.

TITOLO II°

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE


Art. 3

Strumenti di attuazione

Il P. di F. si attua mediante i seguenti strumenti di attuazione.

Per la Zona "A" : 1 - mediante Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457;

2 - mediante concessione diretta anche in assen-





mediente concessione diretta o ² autorizzazione
lavori di manutenzione straordinaria
e restauro e risanamento conservativo
dei ~~Piani di Recupero~~
~~strutturazione interna delle cucine~~
~~a volume e a superficie utile~~
mediante autorizzazione del Sindaco ~~per la~~
~~mediante autorizzazione del D. - l. - loco nei casi~~
si previsti dalla Legge 5 agosto 1978, nume
ro 457 ^{at h8} e successive modificazioni.

Per la Zona "B"

: 1 - mediante concessione diretta ^{3 mc / imp.}
Cou piani attutivi per i superiori!

Per la Zona "C"

: 1 - mediante Piani Particolareggiati di iniziativa comunale;

2 - mediante Lottizzazioni Convenzionate di iniziativa privata.

Per la Zona "D"

: 1 - mediante Piani di ~~iniziativa~~ produttivi di
iniziativa pubblica di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e Piani di
Lottizzazione di iniziativa privata.

L'estensione delle aree da programmare mediante il Piano di ^{Incremento} ~~Incremento~~ Produttivo non può essere inferiore al 50% della superficie totale.

Per la Zona "E"

: 1 - mediante concessione diretta.

Per la Zona "F"

: 1 - mediante Studi di Disciplina di iniziativa comunale di cui alla Legge Regionale 19.5. 1981, n. 17.

Per le Zone "G-H-S"

: 1 - mediante ^{per piano attutitivo} concessione diretta ^{di iniziativa}
pubblica opera





TITOLO III°

NORME DI FABBRICAZIONE NELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Art. 4

Zona "" A "" - Centro storico

Gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo devono avvenire senza incremento delle volumetrie preesistenti e delle superfici utili computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione devono avvenire del rispetto dei seguenti parametri:

- Indice fondiario: per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica *quando sono ammesse in sede di nuovo attuato* la densità fondiaria e la cubatura non debbono superare quelle preesistenti *quando sono ammesse in sede di nuovo attuato* senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente, ~~salvo disposizioni diverse del Piano Particolareggiato o del Piano di Recupero.~~
Per le nuove edificazioni *quando sono ammesse in sede di nuovo attuato* la densità fondiaria non deve superare quella media della zona; l'Amministrazione può derogare per edifici pubblici o di utilità pubblica.
- Altezza degli edifici: non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente.
- Distanza tra gli edifici: sono consentite costruzioni in aderenza conformi agli attuali allineamenti e le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti computate senza tener conto di sovrastrutture di epoca recente.



Art. 5

Zone "" B "" - Completamento residenziale

Gli interventi devono avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

- Indice fondiario: 3 mc./mq. max
- Altezza massima : mt. 11
- Lotto minimo : mq. 300
- Superficie coperta: max 2/5 della superficie del lotto
- Distanza dai confini di lotto: mt. 5 min
- Distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: mt. 8.10

E' fatta salva la possibilità di conservare l'allineamento dei fabbricati esistenti e di ridurre le distanze tra pareti finestrate nei casi previsti dall'art. 5 del D.P.G.R. 1.8.1977, n. 9743-271.

Sono consentite inoltre costruzioni in aderenza e il mantenimento degli allineamenti preesistenti sempre che le distanze tra i fronti spicienti le strade siano superiori a mt. 8.10

Nel caso di lotti interclusi tra il vecchio centro e la zona di completamento, la cui superficie non superi i mq. 200, la superficie coperta può raggiungere 1/2 della superficie del lotto.

Art. 6

Zone "" C "" - Espansione residenziale


L' edificazione è subordinata alla redazione di Piani particolareggiati o Lottizzazioni convenzionate che dovranno interessare una superficie minima di mq. 5.000.

All'interno dei suddetti strumenti attuativi dovranno essere verificati

le dotazioni minime per spazi pubblici riservati alle attività col-

lettive, a verde pubblico e a parcheggi di cui al D.P.G.R. 1.8.1977, n.

mero 9743-271.





Il Piano di Fabbricazione individua due aree di intervento unitario ($C_1 - C_2$) per le quali è vincolante la redazione di un piano di attuazione esteso all'intera zona.

Gli interventi devono avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

- Indice territoriale: 1 mc./mq. max.
- Altezza massima : mt. 7,50.
- Lotto minimo : mq. 400.
- Distanza dai confini di lotto: mt. 4 min.
- Distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: pari all'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a mt. 8.
- Distanza minima tra edifici in presenza di viabilità veicolare: su strade di penetrazione interna, da definire nell'ambito dei piani attuativi, non inferiore a mt. 8; su strade di scorrimento e di collegamento territoriale definite dal Piano di Fabbricazione, non inferiore al doppio della larghezza della sede stradale.

Art. 7

Zona "D" - Industriali e artigianali

Esclusivamente
In assenza di Piani di Incremento Produttivo di cui all'art. 27 della Legge 22.10.1971, n. 865 o di Piani di Lottizzazione Privata, è consentita solo la ristrutturazione degli edifici esistenti senza aumento di volume e di superfici d'uso.

Le nuove costruzioni saranno autorizzate solo dopo la redazione e successiva approvazione, nelle forme di legge, del piano di cui sopra, nel rispetto della normativa che verrà definita in tale sede.

Tale normativa non potrà comunque derogare dai seguenti parametri:

- Indice territoriale : 0,5 mc./mq. max.
- Indice fondiario : 1,5 mc./mq. max.



Art. 8

Zona " " E " " - Agricola

Gli interventi devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni del
D. Assessorale N° 2266/4 del 20/12/83
~~D.P.C.R. 1.8.1977, n. 9743~~ 271 e dei seguenti parametri edificatori:


a) Residenze

- Indice fondiario : 0,03 mc./mq. max.
- Altezza massima : mt. 7,00.

b) Punti di ristoro, insediamenti, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee
Indice fondiario : 0,10 mc./mq. max. (*previa delibera Consiglio Comunale*)
Altezza massima : mt. 6,50

c) Impianti di interesse pubblico, cabina ENEL, centrali telefoniche, stazioni ponti - radio, ripetitori e simili:

- Indice fondiario : 1 mc.



Zona " " F " " - Turistiche

In assenza dello Studio di Disciplina di cui alla L.R. 19.5.1981, n.17, è consentita solo la ristrutturazione degli edifici esistenti senza aumento di volume e di superficie e senza variazioni di destinazione di uso.

Le nuove costruzioni saranno autorizzate solo dopo la redazione e successiva approvazione, nelle forme di legge, dello studio di cui sopra, nel rispetto della normativa che verrà definita in tale sede.

Tale normativa non potrà comunque derogare dai seguenti parametri:

- Indice territoriale: 0,12 mc./mq. max.
- Indice fondiario : 0,25 mc./mq. max.
- Altezza massima : mt. 5,50.
- Numero piani : 2 max.



Art. 10

Zona " G "

Gli interventi devono avvenire nel rispetto dei seguenti parametri, con possibilità del ricorso alla deroga nei casi e seguendo le procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica:

- Indice territoriale: $0,001 \text{ mc./mq. max.}$
- Indice fondiario: $0,001 \text{ mc./mq. max.}$



Art. 11

Zona " H "

E' prescritto un indice territoriale massimo di 0,001 mc./mq. con possibilità di deroga, ai sensi dell'art. 16 della Legge 6.8.1967, n.765, per edifici, Attrezzature e impianti pubblici.

Art. 12

" Aree di rispetto cimiteriale "

E' vietata qualsiasi costruzione e andranno sistemate a verde.

Art. 13

Norme speciali

- a)- Nella zona "B" in cui ricade la sede della Cooperativa Falegnami è consentita la sola edificazione di manufatti al servizio alle attività produttive quali depositi o magazzini, con esclusione di ampliamenti che riguardino gli impianti produttivi stessi.





b)- Nella zona "H" in cui ricade Piazza Martiri e la Chiesa di San Francesco sono consentiti interventi diretti esclusivamente al restauro scientifico dei valori monumentali ed ambientali esistenti.